



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 03/11/2018

Oggetto:

ART. 20, D.LGS. N.175/2016. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di novembre alle ore quattordici e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **pubblica straordinaria di prima convocazione**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA BRUNO	SINDACO	Sì
2. ARIONE BRUNO	CONSIGLIERE	Sì
3. COTTO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Sì
4. CONTINO EMANUELE	CONSIGLIERE	Sì
5. FOGLIATI SIMONA	CONSIGLIERE	Sì
6. CERUTTI CECILIA	CONSIGLIERE	Sì
7. MORANDO PAOLO	CONSIGLIERE	Sì
8. CANAVERO ARMANDO	CONSIGLIERE	No
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Paola FRACCHIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco riferisce:

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24, con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 27.09.2017, esecutiva, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato dalla relativa relazione tecnica e dalle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti.

Gli esiti che tale attività di razionalizzazione ha prodotto possono essere così sintetizzati:

1. mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

1	Acquedotto Langhe Alpi Cuneesi S.p.A.
3	Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero Scarl
4	GAL Langhe Roero Leader Scarl
5	Società Trattamento Rifiuti S.r.l.

2. avviamento delle seguenti azioni di razionalizzazione di cui alle schede 05.02, cessione/alienazione quote:

- a) veniva prevista la dismissione della partecipazione nella società TANARO SERVIZI ACQUE S.r.l. (T.S.A. S.r.l.) mediante cessione dell'intera quota. In mancanza di soggetti interessati all'acquisto, obbligo di esercizio del diritto di recesso previsto dallo Statuto della società. Per tale società alla data odierna è stato esercitato il recesso a seguito di infruttuoso tentativo di vendita della quota.
- b) si dava atto che era stata approvata la proposta di scioglimento della società Consorzio intercomunale per la raccolta e la depurazione acque reflue Torrenti Tinella e Belbo S.r.l. (C.I.D.A.R. S.r.l.), con conseguente sua messa in liquidazione. In merito si richiama la corrispondenza ricevuta depositata agli atti dalla quale si evince lo stato di avanzamento delle operazioni di liquidazione, che procedono a rilento per i rilievi del Comune di Santo Stefano Belbo.

L'art.20, del D.Lgs. n.175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art.20 prevede inoltre che:

"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso e reso disponibile alla struttura ministeriale e alla sezione di controllo della Corte dei conti competenti.

Il comma 4 prevede infine che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31/12 dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, da trasmettere anch'essa alla struttura ministeriale e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Rileva che:

- dall'analisi dell'assetto complessivo delle società compiuta risultano ancora in possesso di questo Ente le seguenti società, con indicazione dell'attuale percentuale di partecipazione:

	Società	Quota	Interventi razionalizzazione
1	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A.	2,24%	Mantenimento
2	C.I.D.A.R. S.r.l. - Consorzio intercomunale per la depurazione delle acque reflue Torrenti Tinella e Belbo	5%	In liquidazione
3	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Scarl, già Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.a.r.l.	0,25%	Mantenimento
4	G.A.L. Langhe Roero Leader Scarl	0,46%	Mantenimento
5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l.	0,51%	Mantenimento
6	Tanaro Servizi Acque S.r.l.	0,02%	Cessione quote. Esercitato diritto di recesso.

E' stata predisposta la relazione tecnica di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016.

Dalla ricognizione emerge, pertanto, che:

- ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006, è possibile mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società:

	Società	Quota
1	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A.	2,24%
3	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Scarl, già Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.a.r.l.	0,25%
4	G.A.L. Langhe Roero Leader Scarl	0,46%
5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l.	0,51%

per nessuna di queste società risultano in atto situazioni di criticità; tutte le società hanno chiuso in attivo i loro bilanci entro i termini previsti per legge e, per le società facenti parte del perimetro di consolidamento, le risultanze degli stessi sono state inserite nel Bilancio consolidato del Comune.

- è opportuno monitorare le operazioni di messa in liquidazione della società C.I.D.A.R. S.r.l. - Consorzio intercomunale per la depurazione delle acque reflue Torrenti Tinella e Belbo, sollecitando la definizione delle questioni pendenti per consentire al liquidatore di procedere celermente nell'iter burocratico di chiusura della società ed evitare l'ulteriore protrarsi della liquidazione con conseguenti maggiori costi.
- in ragione dell'importanza strategica che riveste il turismo sull'economia locale, è intenzione dell'Amministrazione comunale partecipare all'aumento di capitale promosso dalla società ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO Scarl nei limiti della partecipazione attualmente posseduta.
- si può continuare ad operare per la dismissione della partecipazione nella Società TANARO SERVIZI ACQUE S.r.l. al fine di perfezionare il diritto di recesso già esercitato a seguito delle determinazioni assunte nei precedenti provvedimenti di razionalizzazione, sollecitando gli organi societari competenti a mettere in atto quanto previsto dagli artt. 2437-ter e 2437-quater del Codice civile.



Tutto ciò premesso e considerato, invita il Consiglio a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

VISTO l'esito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni effettuata, come risultante nella Relazione tecnica che si allega sub A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta,

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett.b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATA la propria competenza;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Castiglione Tinella per l'anno 2018 descritta nella Relazione tecnica che si allega sub A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

DI MONITORARE le operazioni di messa in liquidazione della società C.I.D.A.R. S.r.l. - Consorzio intercomunale per la depurazione delle acque reflue Torrenti Tinella e Belbo, sollecitando la definizione delle questioni pendenti per consentire al liquidatore di procedere celermente nell'iter burocratico di chiusura della società ed evitare l'ulteriore protrarsi della liquidazione con conseguenti maggiori costi.

DI AUTORIZZARE, in ragione dell'importanza strategica che riveste il turismo sull'economia locale, la partecipazione all'aumento di capitale promosso dalla società ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO Scarl nei limiti della partecipazione attualmente posseduta.

DI CONTINUARE ad operare per la dismissione della partecipazione nella Società TANARO SERVIZI ACQUE S.r.l. al fine di perfezionare il diritto di recesso già esercitato a seguito delle determinazioni assunte nei precedenti provvedimenti di razionalizzazione, sollecitando gli organi societari competenti a mettere in atto quanto previsto dagli artt. 2437-ter e 2437-quater del Codice civile.

DI DARE ATTO che:

- la presente deliberazione dovrà essere trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato alla competente struttura ministeriale ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.
- copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Comune di CASTIGLIONE TINELLA
Provincia di Cuneo

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO
2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE -
PROVVEDIMENTI.**

RELAZIONE



Approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa FRACCHIA Paola)

I - Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che potesse produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016), all'art.20, impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la revisione periodica annuale delle partecipazioni possedute.

2. Piano operativo e rendicontazione

L'art.4 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce espressamente le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche prevedendo, da un lato che, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; dall'altro che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si rappresenta inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga alle condizioni poste dal comma 1 del richiamato articolo 4, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

E' prevista a regime con cadenza annuale la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche mediante la quale le amministrazioni pubbliche effettuano, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016.

I provvedimenti in argomento sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi e resi disponibili alla struttura ministeriale e alla sezione di controllo della Corte dei conti competenti.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Il piano e la relazione sui risultati conseguiti sono trasmessi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

4. Finalità istituzionali

Permane il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II - Le partecipazioni dell'ente

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24, con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 27.09.2017, esecutiva, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato dalla relativa relazione tecnica e dalle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti.

Gli esiti che tale attività di razionalizzazione ha prodotto possono essere così sintetizzati:

1. mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

	Società	Quota
1	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A.	2,24%
3	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Scarl, già Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.a.r.l.	0,25%
4	G.A.L. Langhe Roero Leader Scarl	0,46%
5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l.	0,51%

2. avviamento delle seguenti azioni di razionalizzazione di cui alle schede 05.02, cessione/alienazione quote:

- a) veniva prevista la dismissione della partecipazione nella società TANARO SERVIZI ACQUE S.r.l. (T.S.A. S.r.l.) mediante cessione dell'intera quota pari allo 0,02%. In mancanza di soggetti interessati all'acquisto, obbligo di esercizio del diritto di recesso previsto dallo Statuto della società. Per tale società alla data odierna è stato esercitato il recesso a seguito di infruttuoso tentativo di vendita della quota.
- b) si dava atto che era stata approvata la proposta di scioglimento della società Consorzio intercomunale per la raccolta e la depurazione acque reflue Torrenti Tinella e Belbo S.r.l. (C.I.D.A.R. S.r.l.), con conseguente sua messa in liquidazione. In merito si richiama la corrispondenza ricevuta depositata agli atti dalla quale si evince lo stato di avanzamento delle operazioni di liquidazione, che procedono a rilento per i rilievi del Comune di Santo Stefano Belbo.

Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Castiglione Tinella partecipa ai seguenti Consorzi:

1. CO.A.B.SE.R. Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti con una quota del 0,50%;
2. Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero con una quota del 0,80%.

I Consorzi non sono oggetto del presente Piano per la loro natura giuridica, trattandosi di "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL).

Occorre ora alla luce di quanto previsto dall'art. 20, del D.Lgs. 175/2016 procedere alla ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute.

Forma giuridica: Società per Azioni

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto lo sviluppo, la manutenzione e gestione dell'Acquedotto delle Langhe ed Alpi cuneesi allo scopo di addurre, condurre e distribuire l'acqua potabile a tutti gli utenti allacciati ed a quelli che potranno esserlo in futuro.

All'uopo, senza limitazioni territoriali, provvedere alla:

1. realizzazione di reti distributive;
2. ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture e opere già esistenti mediante:
 - a) attività di monitoraggio ambientale;
 - b) impianto ed esercizio delle reti telematiche;
 - c) produzione di energia rinnovabile;
 - d) promozione ed incentivi volti alla corretta utilizzazione delle risorse idriche.
3. Captazione, ove possibile di nuove sorgenti.

La società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa la facoltà di concedere garanzie anche a favore di terzi, al fine di raggiungere gli scopi sociali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività di intermediazione disciplinate dal D.Lgs. n. 415/1996 e dal D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i., nonché di tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

La società può inoltre assumere e cedere partecipazioni anche minoritarie ed interessenze in altre società, imprese, consorzi, associazioni ed enti, sia in Italia che all'estero nonché costituire società, aventi oggetto simile, complementare, ausiliare, analogo od affine al proprio, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, nonché gestire le partecipazioni e/o interessenze medesime.

La società non può comunque assumere partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata.

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite Società che produce servizi nell'ambito del servizio idrico integrato. L'attività esclusiva di Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi è costituita dalla captazione e distribuzione all'ingrosso di acqua potabile, come si evince anche dal codice ATECO 360000. L'interesse pubblico è rinvenibile nella necessità di garantire la regolarità delle forniture delle acque in una terra da sempre povera di sorgenti.

Per la sua natura di proprietaria delle reti la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate con finalità istituzionali.

Condizioni previste dall'art. 20 Il bilancio d'esercizio di questa Società registra perdite per più esercizi che però sono esclusivamente dovute alla contabilizzazione di quote di ammortamento di immobilizzazioni materiali rivalutate in sede di trasformazione in S.p.A.; tali perdite sono state coperte con imputazione alla riserva "fondo contributi c/capitale ex-art.55 TUIR".

Il patrimonio netto della società ammonta ad € 52.621.795,00 e risulta così composto: Capitale sociale € 5.000.000,00 Riserva da rivalutazione € 27.979.275,00

Altre riserve (tra cui risulta classificata quella per "fondo contributi c/capitale ex-art.55 TUIR")
€19.180.481,00 Perdita esercizio 2015 € - 458.280,00
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2017 € 52.621.795,00

Si evidenzia che gli importi accantonati a riserva sono consistenti e risultano adeguati a sostenere anche le future perdite, sino al completo ammortamento delle immobilizzazioni materiali rivalutate. La partecipazione in questa società non comporta spese annuali per il nostro ente.

A conferma della solidità finanziaria della società si evidenzia che le disponibilità liquide al 31/12/2017 ammontano ad € 21.970.250,00.

Azioni da intraprendere La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

02. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE TORRENTI TINELLA E BELBO S.r.l.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata, derivata dalla trasformazione del Consorzio omonimo, la cui costituzione risaliva agli anni Ottanta.

Oggetto sociale: gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di segmenti di esso. Rientrano comunque nell'oggetto della società la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue bianche e nere, nonché lo smaltimento dei fanghi residui, compreso l'utilizzo dei fanghi medesimi, compreso l'utilizzo dei fanghi medesimi per la produzione di fertilizzanti per l'agricoltura, mediante impianto di specifiche lavorazioni. Fermo restando che la gestione del servizio idrico integrato deve rimanere l'attività prevalente, la società può svolgere anche le seguenti attività: gestione dei rifiuti liquidi, utilizzo del biogas autoprodotta, nonché produzione, scambio e commercializzazione dell'energia proveniente dal biogas, attività di consulenza tecnica, amministrativa e gestionale, anche mediante laboratori di analisi chimica e batteriologica sulle acque e sui fanghi, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali. Nei limiti consentiti dall'ordinamento ed esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati, può partecipare a società, aziende, enti, consorzi ed altre forme associative, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale al raggiungimento può effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, può svolgere servizi pubblici presso Enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati.

Nella realtà il Consorzio ha svolto solamente il servizio di depurazione acque reflue conferite nei collettori consortili dalle reti fognarie comunali allacciate oltre che dei reflui provenienti da attività produttive (prioritariamente Filiera del vino) direttamente allacciate sui collettori, tramite esternalizzazione. La gestione del servizio di depurazione è ora in capo alla società SISI S.r.l. di Alba (CN).

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite Il CIDAR S.r.l., società di capitale pubblico al 100% suddiviso tra i Comuni di Calosso, Castagnole delle Lanze, Castiglione Tinella, Coazzolo, Cossano Belbo, Costigliole d'Asti e Santo Stefano Belbo non gestisce alcun servizio e non ha personale dipendente, ma è proprietario dell'impianto di depurazione sito in Santo Stefano Belbo e del collettore di adduzione reflui.

Condizioni previste dall'art. 20 La partecipazione in oggetto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lettere b) e d) del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 26, comma 12 quinquies, non avendo dipendenti e avendo un fatturato medio inferiore ai 500.000 euro.

Azioni da intraprendere Nell'Assemblea straordinaria della società del 17 luglio 2017, come da relativo verbale a rogito Notaio Dott. Maurizio CAVANNA di Asti Rep. 2734, Racc. 2109, registrato in Asti il 04.08.2017 al n.5695, Serie 1T, è stata approvata la proposta di scioglimento, con conseguente sua messa in liquidazione. In merito allo stato di avanzamento delle operazioni di liquidazione si richiama la corrispondenza ricevuta depositata agli atti. Esse procedono a rilento per i rilievi del Comune di Santo Stefano Belbo. E' opportuno, pertanto, avviare operazioni di sollecito affinché vengano definite le questioni pendenti e il liquidatore dott.ssa Gabriella Cerruti possa procedere celermente nell'iter burocratico di chiusura della società per evitare l'ulteriore protrarsi della liquidazione con conseguenti maggiori costi.

03. ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO
Società consortile a responsabilità limitata

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Oggetto sociale:

Promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo dei propri soci nell'ambito turistico di riferimento.

In particolare, potrà svolgere le seguenti attività':

- svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici;
- raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;
- assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;
- sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di Offerta turistica da parte degli operatori.

La società potrà operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Sono esplicitamente escluse le attività commerciali in mercato concorrenziale ed ogni attività che preveda la percezione di corrispettivi a fine di lucro.

La società non potrà detenere partecipazioni o quote in altre società, enti o soggetti giuridici di qualsivoglia natura, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa. La società non potrà concordare avalli, fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi.

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite La società svolge la promozione turistica del territorio nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. 75/1996.

Condizioni previste dall'art. 20 Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

L'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 prevede l'obbligo per le società a partecipazione mista pubblico-privata di adeguare lo statuto secondo le disposizioni previste nel Decreto entro il 31/12/2017.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 33-5363 del 17 luglio 2017 la Regione Piemonte ha approvato lo statuto tipo delle Agenzie turistiche locali (ATL) come previsto dall'art. 11, commi 1 e 2 della Legge regionale n.14/2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte".

Successivamente è emersa da parte delle istituzioni pubbliche e private aventi interessi nell'ambito turistico di Langhe e Roero e della provincia di Asti, di concerto con la Regione Piemonte, la volontà di unire i due ambiti territoriali sotto un'unica ATL al fine di garantire un sistema di governo turistico unico per i due territori.

Con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 27.09.2018, esecutiva, è stata approvata la bozza di Statuto sociale modificato della società Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero scarl, che contempera gli adeguamenti richiesti dalle normative sopra citate ed attua la suesposta volontà politica. Contestualmente è stata specificamente approvata all'interno dello Statuto la modifica della Denominazione sociale da "Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero scarl" a "Ente Turismo Langhe Monferrato Roero scarl" ed è stato approvato l'aumento di Capitale sociale da euro 20.000,00 ad euro 70.000,00 a pagamento.

Nella seduta del 28 settembre 2018 l'Assemblea della società ha approvato lo Statuto e al fine di garantire l'equilibrio di governo della Società, essa ha provveduto a varare un aumento di capitale a pagamento pari a 50.000,00 euro per permettere a nuovi soggetti pubblici di cui all'art. 13, comma 2 della L.R. 14/2016 del territorio della provincia di Asti di sottoscrivere quote di capitale sociale. A tale aumento parteciperà la Regione Piemonte che ha manifestato la volontà di sottoscrivere quote di capitale sociale, nei limiti previsti dall'art. 19, comma 2, della L.R. 14/2016, così come i Comuni già facenti parte della società potranno aderire all'aumento di capitale.

Azioni da intraprendere Non trattandosi di una nuova società permane l'interesse del Comune a mantenere la propria partecipazione anche in considerazione dei brillanti risultati del comparto turistico. La maggiore compartecipazione della Regione Piemonte e di altri soci garantirà l'assetto sociale ed i trasferimenti finanziari nei confronti della società, ma ha riflessi sull'assetto della Governance. Si ritiene, pertanto, in ragione dell'importanza strategica che riveste il turismo sull'economia locale, di autorizzare l'esercizio del diritto di opzione nei limiti della partecipazione attualmente posseduta.

04. Gruppo di Azione locale (GAL) Langhe Roero Leader S.c.r.l.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto la promozione degli interessi istituzionali, economici e commerciali dei propri soci attraverso lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico, improntate alla valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, del folclore, sportivo, naturalistico, paesaggistico ed ambientale del territorio delle Langhe e del Roero in generale, in particolare dei Comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader (Community-led Local Development) o SLTPLeader (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo), con tassativa esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà avviare tutte le attività ritenute utili fra le quali, a titolo di esempio, si citano:

- a) elaborazione di strumenti programmatici e progettuali, ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione, attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione e alla qualità della vita della popolazione residente sul territorio;
- b) animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- c) progettazione e attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;
- d) realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione dell'economia rurale, all'ideazione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale;
- e) monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, anche attivando sinergie tra i diversi soggetti consorziati;
- f) applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale;
- g) promozione dell'offerta di servizi da parte delle aziende agricole, con particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del territorio, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti agroalimentari, il miglioramento delle tecniche di produzione/ trasformazione, la crescita della loro commercializzazione;
- h) promozione e collocamento delle produzioni locali;
- i) promozione di attività turistiche ed agrituristiche;
- j) promozione delle attività culturali;
- k) promozione della tutela del paesaggio e dell'ambiente locale;
- l) promozione delle attività finalizzate a valorizzare e rendere fruibile in modo integrato il patrimonio rurale locale (storico-architettonico, ambientale, culturale e produttivo);
- m) promozione, assistenza e sostegno allo sviluppo dell'attività agricola, artigianale e imprenditoriale locale;
- n) realizzazione di iniziative ed eventi, direttamente o su incarico, relativamente alle attività di promozione di cui ai punti precedenti, quali convegni, congressi, fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche ed enogastronomiche;
- o) formazione professionale e informazione;
- p) ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti.

3 - In particolare per le iniziative a valere sulla Programmazione CLLD Leader, la società si baserà sul modello di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) che, come disposto dall'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è:

- a) concentrato su territori sub regionali specifici, coincidenti con il territorio degli Enti pubblici locali aderenti al GAL;



- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione."

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016. Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013, art. 59, comma 5, una quota del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER attraverso i GAL; i GAL dunque:

- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG – Servizio di interesse non economico generale);
- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati (art. 32 comma 2 Reg. UE 1303/2013), tra cui quindi anche Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013:

"Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

- a) concentrato su territori sub-regionali specifici;
- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione."

Condizioni previste dall'art. 20

- 1) Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20 comma 2 lettera a);
- 2) Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b); gli amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla "Deliberazione n. 7 del 20.01.2016 Bormio SO Guida VSG" della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, in cui sostanzialmente, per la parte inerente al rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori nelle società partecipate dagli Enti pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano l'orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal numero di amministratori e dal rapporto numero di amministratori e numero dipendenti;
- 3) Il GAL è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono essere svolte dunque da altre società (art. 20 c. 2 lettera c);
- 4) Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 lettera d, art. 26 comma 12 quinquies); si evidenzia che i GAL - in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall'Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all'attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai Bandi pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia pubblici sia privati) non

avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l'erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;

5) Il GAL svolge un SINEG (Servizio di interesse non economico generale) e non ha avuto risultati negativi nei cinque anni precedenti (art. 20 comma 2 lettera e);

6) Il GAL presenta costi di funzionamento già evidentemente molto bassi, che non si ritiene possano essere oggetto di ulteriore contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art. 20a comma 2 lettera f);

7) circa l'aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art. 20 comma 2 lettera c).

Azioni da intraprendere Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.



05. S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.- socio unico

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Oggetto sociale:

"1. Ai sensi delle leggi vigenti la società è ente titolare della proprietà degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, conferiti dagli enti locali o loro forme associative, destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. La società gestisce inoltre gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a seguito della scadenza dei contratti con gli attuali gestori, salvo che la competente Autorità d'Ambito di cui alla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, deliberi di optare per l'individuazione del nuovo gestore delle predette Infrastrutture a mezzo di gara pubblica.

La società assume altresì la gestione degli impianti che è conferita dall'associazione d'ambito.

Negli impianti si intendono ricompresi quelli di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e ogni altro impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché l'esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti, per conto o nei confronti degli enti soci.

3. La società può eseguire ogni altra attività¹ attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi, ricerche, nonché¹ la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.

Sono escluse le attività di erogazione dei servizi all'utenza, nonché¹ le altre attività vietate dalle leggi vigenti.

4. La società provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per l'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, relativi alle opere da compiere ed alle attività¹ da espletare, anche in nome e per conto degli enti soci.


Art. 5 (Attività contrattuale)

1. La società può stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti ipotecariamente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società¹ aventi scopo analogo, affine, o complementare al proprio, ove consentito dalle leggi vigenti.

2. Per la realizzazione delle attività sociali la società può anche utilizzare l'organizzazione ed il personale dei soci pubblici, ivi compresi gli uffici tecnici, in funzione delle rispettive competenze e capacità professionali, ovvero incaricare consulenti e professionisti, società¹ di progettazione, o stipulare appalti con imprese terze.

3. Ai sensi delle leggi vigenti il consorzio di bacino, di cui alla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, può affidare alla società lo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione dei servizi all'utenza relativi ai rifiuti, ivi compreso l'esercizio delle attività gestionali di committenza per l'esecuzione dei contratti con i gestori dei servizi medesimi.

4. La società esercita altresì le attività indicate al comma precedente per tutti i contratti in cui è succeduta agli enti locali, o al consorzio di bacino".



VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite La società svolge una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

Condizioni previste dall'art. 20 Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio 2017 ai soci.

La partecipazione non comporta oneri per l'ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

06. Tanaro Servizi Acque S.r.l.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Oggetto sociale:

“La società ha per oggetto la gestione di tutte le attività necessarie o comunque connesse allo svolgimento del servizio idrico integrato, comprendenti: captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi, l'esercizio degli impianti per la depurazione delle acque reflue e quello di fognatura, improntando la propria attività nel rispetto di tutte le norme che disciplinano la prestazione di gestione del servizio idrico integrato.”

La società svolgerà la propria attività in via prevalente quale gestrice di servizio pubblico a favore e nell'interesse delle comunità rappresentate degli enti locali territoriali soci.

La società svolge in via esemplificativa e non limitativa, le seguenti attività:

- la progettazione, la costruzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di: acquedotti, fognature e altre opere simili; impianti e opere per il trattamento e la depurazione delle acque da destinare al consumo umano, ad usi produttivi, irrigui, agricoli e delle acque reflue; opere, impianti e reti di captazione ed adduzione;
- la progettazione, la costruzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di opere, impianti e reti idraulici di ogni natura, opere, impianti e reti di irrigazione, depurazione, bonifiche, impianti idroelettrici ed industriali in genere, per conto proprio o di terzi; tutte le attività, connesse alla gestione tecnica, economica, finanziaria e amministrativa del servizio;
- le attività connesse, collaterali o comunque funzionalmente e/o economicamente correlabili con le predette; in via del tutto esemplificativa si considera attività connessa quella di trasporto di reflui liquidi, anche qualificati dalla normativa vigente quali rifiuti, ferma restando la necessaria titolarità delle relative autorizzazioni.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari connesse alle attività principali nonché assumere partecipazioni in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale.


Lo svolgimento di dette attività è comunque previsto nei limiti di legge e entro i termini stabiliti dalla natura della tipologia sociale.

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite La società ha per oggetto la gestione di tutte le attività necessarie o comunque connesse allo svolgimento del servizio idrico integrato, comprendenti: captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi, l'esercizio degli impianti per la depurazione delle acque reflue e quello di fognatura, improntando la propria attività nel rispetto di tutte le norme che disciplinano la prestazione di gestione del servizio idrico integrato.

Condizioni previste dall'art. 20 La partecipazione in oggetto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 26, comma 12 quinquies, avendo un fatturato medio inferiore ai 500.000 euro.

Azioni da intraprendere Continuare ad operare per la dismissione della partecipazione nella società TANARO SERVIZI ACQUE S.r.l. al fine di perfezionare il diritto di recesso già esercitato a seguito delle determinazioni assunte nei precedenti provvedimenti di razionalizzazione. In particolare avviare operazioni di sollecito affinché gli organi societari competenti mettano in atto quanto previsto dagli artt. 2437-ter e 2437-quater del Codice civile.





COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO



Tel. e Fax 0141.85.51.02

Artt. 49 e 147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi" e "Controllo di regolarità amministrativa e contabile"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Art.20, D.Lgs. n.175/2016. Revisione ordinaria delle partecipazioni. Determinazioni."

Castiglione Tinella, 30 ottobre 2018

Il Responsabile dell'Area amministrativa

Bruno PENNA



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Art.20, D.Lgs. n.175/2016. Revisione ordinaria delle partecipazioni. Determinazioni."

Castiglione Tinella, 30 ottobre 2018

Il Responsabile dell'Area amministrativa

Bruno PENNA



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio telematico del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

09 NOV. 2018

Castiglione Tinella, 08 NOV. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

Castiglione Tinella, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 13 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li 08 NOV. 2018

IL FUNZIONARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella SILLANO

Antonella Sillano

